

INFORMATIVA SUI LIVELLI PROVVISORIALI
(art. 9, Reg. ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008)

In attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 "Regolamento concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'articolo 131 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private" che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti, per i contratti RCA, il sottoscritto intermediario assicurativo informa che i livelli provvisoriali (suddivisi per le diverse categorie di veicoli e natanti e/o per tipologia contrattuale) percepiti per ogni contratto concluso sono quelli indicati di seguito.

Impresa di assicurazione	Categoria veicolo / Tipologia contrattuale	Livello provvisoriale
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	autoveicoli	11.31
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	autotassimetri, motocicli, ciclomotori, motocarrozze, quadricicli, macchine operatrici, macchine agricole, natanti uso pubblico e privato	7.94
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI	autobus, autosnodati, motocarri, trattori, motoveicoli uso speciale, ciclomotori trasporto merci, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici e uso speciale, autotreni, autoarticolati, autocaravan, mezzi d'opera	7.14

Nell'ipotesi di attività di distribuzione svolta nell'ambito di rapporto di collaborazione, il livello provvisoriale sopra indicato è riferito all'intermediario avente rapporto diretto con l'impresa di assicurazione, ai sensi dell'art. 9, comma 3, Reg. ISVAP 23/2008.